

TAR Piemonte - Sentenza n. 804/2004

Vinovo - guardrail anti-elusione, testo integrale art. 17 c.12 LR 56/1977

N. 804/04 Reg.Dec. ? N. 1991 Reg.Ric. Anno 1992

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

"IN NOME DEL POPOLO ITALIANO"

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

- Prima Sezione -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1991 del 1992 proposto da La Cascina s.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Barosio e Enrico Inserviente, con domicilio eletto in Torino, Corso Galileo Ferraris 120.

contro

Regione Piemonte in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'Avv Irma Lima, con domicilio eletto in Torino, piazza Castello 165

e contro

Comune di Vinovo

per l'annullamento

del provvedimento del 23-10-1992 con cui il Sindaco del Comune di Vinovo ha annullato la concessione edilizia rilasciata l'8-9-1992 a La Cascina s.n.c. per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e recupero funzionale di un fabbricato a due piano fuori terra in Vinovo, vicolo della Chiesa 6;

della delibera della giunta regionale del Piemonte n° 80-17936 del 31-8-1992, con cui la Giunta regionale ha annullato parzialmente la delibera del Consiglio Comunale di Vinovo n° 46 del 27-5-1992, con cui il Comune aveva corretto un errore materiale contenuto nella cartografia del piano regolatore e concernente l'area di proprietà della società ricorrente;

nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistenti

visti gli atti tutti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 24 marzo 2004 il referendario Cecilia Altavista;

udito l'Avvocato Inserviente per la società ricorrente e l'Avv Lima per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto

La società La Cascina s.n.c. è proprietaria di una vecchia cascina in un'area sita nel Comune di Vinovo. Il Piano regolatore generale del Comune, approvato dalla Regione l'11-11-1991 ha inserito tale area nel c.d. Antico Nucleo centrale; e anche nella zona dei nuclei di valore ambientale, sottoposti, per quanto riguarda l'edificabilità, alla preventiva redazione di un piano di recupero.

Successivamente, il Comune di Vinovo, ritenendo tale inclusione nella zona dei nuclei di valore ambientale un mero errore materiale, procedeva alla correzione del piano regolatore, ai sensi dell'art 17 comma 6 della legge regionale 56 del 5-12-1977. Pertanto con la delibera del Consiglio Comunale n° 46 del 27-5-1992, correggeva il piano regolatore, eliminando l'inclusione della cascina tra i nuclei di valore ambientale.

Quindi, in data 8-9-1992, veniva rilasciata alla società ricorrente concessione edilizia per la ristrutturazione ed il recupero funzionale della vecchia cascina.

La Giunta regionale del Piemonte, ritenendo illegittima l'applicazione del procedimento per la correzione dell'errore materiale, con delibera 80-17936 del 31-8-1992, annullava la delibera del Consiglio Comunale di Vinovo n° 46 del 27-5-1992. Pertanto, il Sindaco, con provvedimento n° 88 del 23-10-1992, annullava la concessione edilizia rilasciata in data 8-9-1992.

Avverso tali provvedimenti è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

rispetto alla delibera regionale di annullamento della delibera del Comune: eccesso di potere per contraddittorietà interna, per irrazionalità, per incongruità del dispositivo rispetto alle premesse e per errore nella formazione della volontà dell'Amministrazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di motivazione e per erronea formazione della volontà dell'Amministrazione; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per disparità di trattamento; contraddittorietà interna, per irrazionalità, per incongruità del dispositivo rispetto alle premesse e per errore nella formazione della volontà dell'Amministrazione.

Rispetto al provvedimento comunale di annullamento della concessione edilizia: illegittimità derivata; eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione di legge; eccesso di potere per incongruità; per irrazionalità e per vizio della formazione della volontà dell'Amministrazione;

All'udienza del 24 marzo 2004 il presente ricorso era ritenuto per la decisione.

Considerato in diritto

Con il primo motivo di ricorso si sostiene l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto la Regione erroneamente avrebbe considerato illegittima la modifica del piano operata sul presupposto di un errore materiale.

Tale motivo di ricorso è infondato. L'art 17 comma 8 della legge regionale 56 del 5-12-1977 afferma che non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per

le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;

Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al comma 8 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del Piano Regolatore Generale comunale.

Nel caso di specie dalla risultanze del P.R.G. non risultava in alcun modo l'esistenza di un errore materiale.

La sottrazione invece della zona della cascina al nucleo di valori ambientali, ha costituito una modifica al regime di edificabilità dell'area, per il quale dunque era necessaria l'approvazione di una variante di P.R.G. Infatti, ai sensi dell'art 24 bis delle N.T.A. gli interventi nelle aree contraddistinte con il simbolo N.V.A. devono avvenire tramite piano di recupero di iniziativa pubblica. Fino alla formazione dello strumento urbanistico attuativo sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Sostiene ancora il ricorrente che la Regione erroneamente avrebbe ritenuto l'inclusione nella zona Nuclei Valori ambientali una scelta compiuta dal Comune con il piano regolatore. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Infatti la considerazione della cascina nell'area dell'Antico nucleo centrale, sottoposta al regime del Nucleo valori ambientali, è ciò che risulta dal piano approvato nel 1991. L'Amministrazione regionale non aveva alcun potere per indagare le effettive intenzioni del Comune; né il Comune poteva legittimamente applicare la procedura per la correzione dell'errore materiale, in base ad una intenzione ricostruita ex post.

Pertanto la delibera regionale legittimamente ha annullato la modifica del piano regolatore operata dal Comune senza una variante al piano stesso.

Irrilevante è poi l'argomentazione del ricorrente, secondo cui, in base all'art 24 bis delle N.T.A., solo il Castello, la Chiesa e le caschine dell'Ordine Mauriziano sarebbero state incluse nella zona dei Nuclei Valore ambientale. Infatti l'art 24 bis prevede espressamente che l'ambito con sigla N.V.A. possa essere attuato con un solo piano di recupero o con più piani di recupero, costituiti dalle seguenti unità minime d'intervento: il Castello, la Chiesa e le caschine dell'ordine Mauriziano. Ciò non impedisce che il piano abbia previsto altre zone sottoposte al regime del nucleo valori ambientali. Né si può ritenere che le aree facenti parte dell'Antico Nucleo centrale, non possano essere sottoposte alla maggior tutela prevista quale nucleo valori ambientali. La delimitazione dell'Antico nucleo centrale comprende infatti tutta la zona del centro storico, mentre i nuclei valori ambientali sono le aree che ad avviso del Comune necessitano di un regime particolare e di un piano di recupero prima di ogni intervento.

La scelta di includere la vecchia cascina di proprietà della società ricorrente nel nucleo valori ambientali è poi una scelta discrezionale dell'Amministrazione comunale insindacabile in questa sede.

Rispetto al provvedimento comunale di annullamento della concessione edilizia, è infondato il profilo di censura relativo al difetto di motivazione.

Infatti una volta annullata la modifica del P.R.G. la concessione edilizia non poteva essere rilasciata. La concessione era infatti illegittima e non avrebbe potuto essere rilasciata in mancanza di un piano di recupero.

Il Comune era quindi tenuto all'annullamento del provvedimento illegittimo.

E' giurisprudenza costante che l'annullamento della concessione edilizia illegittima richieda una idonea motivazione solo nel caso sia trascorso molto tempo dal rilascio della concessione stessa (cfr Consiglio Stato, sez. V, 1 marzo 2003, n. 1150 e altresì Consiglio Stato sez. V 23 settembre 2002, n. 4848, secondo cui il trascorrere di un breve tempo dal rilascio della concessione, nel caso in cui le opere assentite non siano state eseguite, attenua l'onere della motivazione in sede di adozione del provvedimento di riesame). La concessione edilizia può essere annullata d'ufficio anche senza motivazione fondata sul pubblico interesse qualora alla data di rilascio della concessione sia trascorso un tempo tale che i destinatari del provvedimento di annullamento non possono sostenere la legittimità del loro affidamento sulla concessione rilasciata (Consiglio Stato, sez. V, 9 maggio 2000, n. 2648, in un caso in cui il provvedimento di annullamento d'ufficio era stato emanato a distanza di un anno dalla concessione stessa). In tale ipotesi, infatti, il sacrificio imposto al privato è solo formale, dato il breve tempo trascorso tra l'adozione dell'atto ed il suo annullamento, ed il fatto che la posizione soggettiva dell'interessato non abbia avuto modo di consolidarsi preclude l'insorgere di quel ragionevole "affidamento" alla cui tutela si ricollega l'obbligo della amministrazione di motivare la propria scelta nei termini di cui sopra (T.A.R. Liguria, sez. I, 20 dicembre 1999, n. 51).

Nel caso di specie l'annullamento è intervenuto il mese successivo al provvedimento di rilascio.

Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo all'erronea formazione della volontà del Comune. E' infatti evidente che di fronte ad una concessione illegittima alcuna rilevanza poteva avere la precedente valutazione operata dall'Amministrazione comunale.

Il ricorso è quindi infondato e va respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2004, con l'intervento dei Magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente

Roberta Vigotti, Consigliere

Cecilia Altavista, Referendario, estensore

Depositata in segreteria a sensi di legge il 11 maggio 2004

Firmato il Direttore di segreteria M. Luisa Cerrato Soave

[Fonte: giustizia-amministrativa.it, ricerca libera "Decisioni e Pareri" ? Sede Torino, estratto originale in formato .DOC]